

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in ottemperanza alla vigente legislazione, allo statuto ed agli altri regolamenti dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo (di seguito Unione), comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità, in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

ART. 2 – TERRITORIALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali sia per i residenti che per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio dell'Unione ovvero nei Comuni di:
2. Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Sinio e Verduno.

ART. 3 – VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n 689 e s.m.i.. Le violazioni accertate sono punite con sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la somma dovuta non potrà essere corrisposta "brevis manu", ma nei modi e nei termini stabiliti nel verbale di contestazione. Vige l'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva o il fatto illecito, nonché, se necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, come menzionato nel verbale di contestazione.
3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale.
4. Qualora alla violazione delle norme regolamentari o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nel presente regolamento, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie per il ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione, graverà su

chi esercita la patria potestà parentale, la tutela o la curatela, come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (artt. dal 2043 al 2059 del Codice Civile e artt. 2 e 6 legge 689/81

5. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere negli atri, negli stabili, nelle scale, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
6. I proventi, delle sanzioni pecuniarie, verranno incassati dall'Unione, e formeranno oggetto di riparto fra l'Unione e i Comuni associati nei modi stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e/o specifiche autorizzazioni inerenti al presente articolo, ovvero, lavori di pubblica utilità, traslochi, manifestazioni, raccolta fondi, raccolta firme e/o comizi, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rimane in capo ad ogni singolo Comune con riferimento all'apposito regolamento del Comune stesso.
2. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini con tavoli, sedie, fioriere o altro dovrà garantire il passaggio dei pedoni e detto materiale dovrà sempre essere mantenuto pulito, decoroso e solido.
3. Eventuali depositi temporanei, per un periodo inferiore a 2 (due) ore, necessari al ricovero di legna da ardere presso le abitazioni, saranno soggetti al solo consenso dell'Ufficio di Polizia Locale, su preventiva richiesta degli interessati ed il deposito pubblico, in questo caso particolare potrà essere esente da tassa, a seconda di quanto riportato dal regolamento per l'occupazione di suolo del Comune interessato.
4. Le occupazioni di suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, sono in generale vietate, con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che, per le loro caratteristiche, sono soggette a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico, negli appositi spazi, dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita e i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di trenta minuti.
5. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

ART. 5 – OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE E PUBBLICITA' FONICA

1. Fermo restando quanto disposto in proposito dal Codice della Strada e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari, possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, senza preventiva autorizzazione.
2. In base a quanto previsto dal ministero dei trasporti con circolare n.16076 del 12.02.2008, i veicoli che circolano con messaggi pubblicitari, sono da considerare mezzi mobili, non soggetti ad autorizzazione; nel momento in cui tali mezzi diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata, secondo la circolare, superiore a 48 ore, sono da considerare come impianti fissi e quindi soggetti ad autorizzazione. La presente norma pertanto si applica anche al veicolo pubblicitario che sosta nello stesso punto per più di 48 ore.
3. E' vietato effettuare pubblicità commerciale sotto forma di volantinaggio, sul suolo pubblico, sul parabrezza dei veicoli lasciati in sosta, sui gradini degli edifici, sulle maniglie e/o stipiti delle porte o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente.

Pertanto le autorizzazioni di cui sopra, dovranno essere richieste all'Ufficio competente del Comune in cui si intende effettuare la pubblicità

4. In deroga a quanto sopra esposto, l'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, nonché gli operatori turistici, in particolare quelli del settore enogastronomico, della cultura e dello sport, potranno distribuire stampati e volantini a carattere pubblicitario, previa comunicazione scritta, in carta semplice ai competenti Uffici Comunali.
5. La pubblicità fonica è consentita unicamente per attività istituzionali e pubbliche deve svolgersi in forma itinerante tra le ore 10,00 e le ore 12,00 e tra le ore 16,00 e le ore 18,00, solo nei giorni feriali e per non più di un'ora consecutiva.
E' proibita nelle vicinanze di scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione, case di riposo, case di cura e/o riabilitazione, ospedali, cimiteri.
6. La pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, mercati e festività, è ammessa nei periodi precedenti e successivi all'evento, nonché durante lo svolgimento dell'iniziativa stessa, fatto salvo speciali deroghe per manifestazioni e/o eventi di particolare rilievo.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

ART. 6 – COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro, è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi

eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati.

2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
3. Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o altri manufatti destinati a pubblici servizi e comunque di pubblica utilità;
4. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
5. Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o deputate parte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo e/o pericolo per sé e per gli altri, o procurare danni;
6. È vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua o altri oggetti comunque atti ad offendere e/o danneggiare persone e/o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
7. Compiere presso fontane pubbliche, o comunque su suolo pubblico, operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
8. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio;
9. Sedersi o sdraiarsi a terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
10. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
11. Ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi di qualsiasi genere;
12. Sostare sulla pubblica via o in luogo pubblico, non attrezzato alla balneazione, in costume da bagno o in abbigliamento succinto o a dorso nudo, nonché urlare e/o compiere atti osceni, in luogo pubblico o in vista al pubblico, contrari alla decenza o al decoro. E altresì vietato in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti.
13. E' vietato assumere atteggiamenti che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio e/o incomodo alle altre persone, nonché espettorare sul suolo pubblico e soddisfare esigenze corporali al di fuori dei luoghi propriamente designati allo scopo.
14. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
15. Sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e ogni altro oggetto o sostanza atta a molestare e imbrattare. Rientrano tra questi, bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
16. Circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle, monopattini e simili;
17. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
18. Deporre o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, mozziconi di sigaretta, residui di cibo, frutta, fiori appassiti o comunque materiale catalogabile come rifiuto;
19. Depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, qualsiasi cosa che possa nuocere all'estetica o al decoro. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi,

- erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
20. Utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito per rottami o altri simili materiali, salvo di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 21. Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato e ancorato contro ogni pericolo di caduta;
 22. Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
 23. Stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, sbattere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili;
 24. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
 25. Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12 o altro limite di età stabilito con apposita ordinanza del Sindaco del Comune appartenete all'Unione.

Art. 7 – AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI

1. Nell'atrio degli stabili condominiali, deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'amministratore.

Art. 8 – ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compresi materiali di varia natura presenti in cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

Art.9 – DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio dell'Unione, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualunque tipologia di campeggio o di attendamento, al di fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre fatto divieto ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Gli addetti alla vigilanza, di cui all'art. 3 del presente regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più idonee, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se necessario, la

collaborazione alle altre forze di Polizia, agli uffici tecnici e di manutenzione o a terzi che possano prestare la loro opera professionale.

3. E' fatto obbligo, a chiunque venga contattato dagli addetti alla vigilanza, al fine di collaborare per l'attenuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, di ottemperare alla richiesta.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

TITOLO III

SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 10 – DIVIETI

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - Introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli di ogni genere;
 - Recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d'acqua, rigagnoli o simili;
 - Calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, calpestare siepi, piante, fiori, frutti;
 - Salire sugli alberi e danneggiarli, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, appendervi o appoggiare oggetti;
 - Creare disturbo e pericolo alla fauna;
 - Introdurre cani, senza guinzaglio. La museruola e appositi strumenti per raccogliere le deiezioni dei cani, dovranno essere portati al seguito dei detentori che in quel momento detengono l'animale (vedasi art. 30 commi 2 e 3).
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune di Monforte d'Alba.

ART. 11 – VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospicienti la pubblica via devono essere mantenuti in condizioni decorose;
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della strada, devono essere regolarmente e costantemente regolarizzati al fine di evitare pericoli.

3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine, alberi, rami e foglie caduti sulle strade.

TITOLO IV

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 – MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze e vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione, effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di tinteggiatura seguendo gli indirizzi forniti dal proprio Comune che in caso di degrado, potrà imporre l'esecuzione dei lavori necessari.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono mantenere in buone condizioni le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare, dovranno essere curate le inferriate e le recinzioni in genere di cortili e giardini.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, nonché alla periodica ripulitura dei canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
4. I proprietari, i conduttori o amministratori degli stabili, devono segnalare **casi di pericolo** con mezzi adeguati, transennando la zona interessata.

ART. 13 – CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta ad uso pubblico.

ART. 14 – OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte regolarmente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura e muniti di dispositivi atti a non disperdere il materiale prelevato.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dalla Polizia Locale.

TITOLO V

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 15 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicazione di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o argini dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, mediante l'utilizzo di strutture, collocate anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre strutture simili fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizioni convenienti, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo per la pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti durante lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciata su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali o di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, in locali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari delle aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che, su di esse, siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di pertinenza del suolo, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni imposte dal regolamento che disciplina il servizio raccolta rifiuti e regolarmente depositati negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Qualora all'atto del deposito dei rifiuti nell'apposito cassonetto, quest'ultimo sia al culmine, il cittadino ha l'obbligo di recarsi al cassonetto più vicino al fine di depositarvi il rifiuto stesso. E' pertanto severamente vietato lasciare il rifiuto a terra.

ART. 16 – RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta solo in appositi sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. In caso di raccolta dei rifiuti definita "porta a porta", il rifiuto medesimo, dovrà essere depositato fuori dall'abitazione solo ed esclusivamente nel giorno preposto alla raccolta stessa.
2. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori o sacchetti, non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere deposti nei contenitori o presso di essi né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, qualora previsto. In alternativa detto materiale dovrà essere dall'utente, conferito nell'apposita stazione ecologica con la quale ogni singolo Comune è convenzionato.
4. E' vietato depositare nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti domestici, pneumatici, residui di lavorazioni artigianali, nonché rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla normativa inerente in materia.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie, devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. E' vietato depositare a terra, nei pressi degli appositi cassonetti, carta, cartone, così come è vietato il loro deposito e di qualunque altro rifiuto su banchine stradali, scarpate, aree incolte ecc..

ART. 17 – SGOMBERO DELLA NEVE (vedere anche ordinanze emesse)

1. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori degli stabili ed agli esercenti attività prospettanti la pubblica via, di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, od in assenza di marciapiedi, di provvedere allo sgombero della neve dalla strada per una lunghezza pari a metri due, ed al discioglimento dell'eventuale ghiaccio formatosi, con sale o altro prodotto idoneo.
2. I proprietari, gli amministratori o conduttori degli stabili, quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti e dalle terrazze debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ed in caso di assenso devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele, ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Lo sgombero della neve dai tetti, può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione, devono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. La neve rimossa dal suolo privato non deve essere accumulata sul suolo pubblico..
7. In caso di gelo, vige l'obbligo, ai soggetti di cui al comma 1 , di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio caduti per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati, al fine di evitare pericoli per le persone e le cose, avendo cura di delimitare l'area in cui si opera.

TITOLO VI

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART – 18 – ABITAZIONI ED ALTRI LUOGHI PRIVATI.

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge.

Art. 19 – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazioni per esercizi di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi o di pubblico spettacolo devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere le emissioni e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. L'osservanza di particolari limitazioni alle emissioni acustiche potranno essere previste di volta in volta nel provvedimento autorizzativo dell'attività.

ART. 20 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed altro luogo, nonché quelli installati sui veicoli, devono essere programmati in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso, i dispositivi installati sui veicoli, se attivati, non potranno superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché l'allarme sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi, la durata massima consentita, di suono prolungato, è stabilita in quindici minuti primi.
2. Nei casi in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creino disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso idoneo luogo di custodia, al fine di consentire una eventuale disattivazione del dispositivo, con spese sostenute dalla pubblica amministrazione, a carico del trasgressore.

ART. 21 – SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno come di notte.
2. E' vietato ai conducenti dei veicoli a motore, di provarne il relativo funzionamento, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi o rumori inutili.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTECOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 22 – PREZZI

1. E' fatto obbligo, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, e a tutti i soggetti che esercitano attività di vendita di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti il menù ed il prezzo.

ART. 23 – ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, sollevando il Comune di volta in volta interessato, da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI.

ART. 24 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Monforte d'Alba, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di

favorire, nel benessere dell'animale, la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 25 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

1. Sono vietati su tutto il territorio del Comune di Monforte d'Alba, spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti o sevizie di animali, ai sensi degli art. 638 (con la reclusione fino a un anno o con multa sino ad € 309,00) del Codice Penale.
2. E' vietato abbandonare animali domestici o tenuti in cattività, art. 727 (punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00) del Codice Penale.
3. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio.

ART. 26 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sulle terrazze, sui balconi e nei cortili, animali di cui sopra, con o senza gabbia. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti Uffici, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali, potrà essere effettuato sotto adeguata custodia.
5. Nei centri abitati urbani, non è permesso detenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, mentre il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in luogo chiuso in modo tale da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto a pubblico passaggio.

ART. 27 – DETENZIONE DEI CANI

1. E' vietata nei centri abitati dei Comuni facenti parte dell'Unione, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, di notte, con insistenti e prolungati latrati e/o con guaiti, la quiete pubblica.
2. Chiunque nei centri abitati, faccia circolare in strade, marciapiedi, portici pubblici, giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, i cani di

qualunque specie, dovrà munirli di collare ed assicurarli al guinzaglio, la museruola dovrà essere portata al seguito ed il conduttore dovrà munirsi inoltre di idonea attrezzatura, necessaria per la raccolta delle deiezioni degli animali, la quale dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti. Detta disposizione non si applica per i cani da pastore adibiti alla custodia delle greggi e comunque solo in zone rurali, per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando utilizzati a scopi di istituto.

3. I conduttori dei cani, devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualunque titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno garantire che gli animali non aggrediscano o mordano chicchessia adottando opportuni accorgimenti. I cani dovranno essere custoditi in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All'ingresso della proprietà privata, dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti sopra descritti e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati da personale idoneo ed affidati alle strutture di accoglienza con le quali il Comune è convenzionato.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario o reclamante, tutte le spese del mantenimento, della cattura, della custodia, delle vaccinazioni, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani, anche quelli custoditi all'interno dei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare, tatuaggio e/o microchip per ovvie ragioni di controllo da parte delle forze di Polizia.
10. Nei casi stabiliti al comma 1, gli Operatori di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro, alle disposizioni di cui sopra e se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

ART. 28 – RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

1. Nel territorio comunale, chiunque detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, attenzioni e cure adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici secondo le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.
2. Fornisce costantemente acqua da bere, alimentazione giornaliera corretta ed adeguata nella quantità e nella qualità alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
3. I cani detenuti all'aperto, devono disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Per garantire l'ombra nei periodi estivi, non sarà sufficiente la sola

“cuccia”, ma si dovrà provvedere a sistemare l’animale presso idoneo albero, muro, ecc.

4. La detenzione dei cani alla catena, deve essere evitata. Qualora sia necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
5. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto. I locali di ricovero devono essere aperti all’esterno, per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
6. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività, deve essere mantenuto in ottime condizioni igieniche.
7. Chiunque detiene animali da affezione sul territorio dell’Unione o accetta di occuparsene, è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ART. 29 – RANDAGISMO FELINO

1. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi vengono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o da Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito rimessi nel loro gruppo.

ART. 30 – ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Comune di residenza in primo luogo o alla Polizia Locale dell’Unione.
2. I cani vaganti saranno catturati da apposito personale appartenente al Canile Sanitario convenzionato a seconda del Comune e qui ricoverati.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della A.S.L. per la cattura dell’animale.

ART. 31 – COLOMBI IN CITTA’

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema, può con apposita ordinanza, procedere, sentito il servizio veterinario dell’A.S.L. alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. Per tutelare la salute e l’igiene pubblica, tutti gli anfratti, pertugi, piccole finestre perenti nelle abitazioni, dovranno opportunamente essere muniti di grate o altro, al fine di evitare l’eccessiva proliferazione di colombi e limitare il deposito degli escrementi da parte degli stessi.
3. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare al Comune la presenza di volatili morti sul territorio.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua regolare pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze precedenti il suddetto, riguardanti le materie disciplinate dal medesimo o in contrasto con lo stesso per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Il presente regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato, se necessita, entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 33 – COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, può emanare provvedimenti attuativi alle norme del presente Regolamento ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex legge 689/81.
2. Nell'emanare ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81, il Responsabile dell'Area di Vigilanza, determinerà l'entità della sanzione da irrogare, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e in caso di reiterazione della violazione, ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento sino ad un terzo della sanzione minima prevista.